



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI FROSINONE

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	FERRARA	COSTANTINO	Presidente
<input type="checkbox"/>	ANTONIANI	GINA	Relatore
<input type="checkbox"/>	SCHIAVI	VINCENZO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1084/13
depositato il 20/12/2013

- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 04720139005822475000 IVA-ALTRO 2005
contro: AGENTE DI RISCOSSIONE FROSINONE EQUITALIA SUD S.P.A.

difeso da:

VALENTE ANTONIO
STUDIO LEGALE VALENTE & ASSOCIATI
VIA G.D'ANNUNZIO,35 03043 CASSINO

proposto dal ricorrente:

~~XXXXX~~ SAS DI ~~XXXXX~~ LOLO & C. IN LIQUIDAZIONE
VIA PRENESTINA,80 03014 FIUGGI FR

difeso da:

SCARAMASTRA ETTORE
VIA PRENESTINA,53 03014 FIUGGI FR

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1084/13

UDIENZA DEL

30/06/2014

ore 09:30

SENTENZA

N° 966/03/14

PRONUNCIATA IL:

30/06/14

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

09/07/14

Il Segretario

Alfredo Ueli



14 LUG. 2014

COPIA USO STUDIO

fatto

La ~~G...~~ di ~~M...~~ e C. in liquidazione, in persona del liquidatore ~~I...~~ ~~R...~~, rappresentata e difesa dal dott. Ettore Scaramastra ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 0472013-9005922475, notificata il 2 ottobre 2013 da Equitalia Sud S.p.A. per conto dell'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Frosinone.

La ricorrente eccepisce l'inesistenza giuridica dell'atto per intervenuta estinzione della società. Precisa la ricorrente che la cartella di pagamento a cui fa riferimento l'intimazione opposta è stata notificata il 13 marzo 2009 mentre la società messa in liquidazione il 15.12.2005, è stata definitivamente cancellata dal Registro delle Imprese il 9 gennaio 2007.

Conclude chiedendo dichiararsi la nullità dell'atto impugnato per inesistenza giuridica dello stesso e dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2495 c.c. come novellato dal d. lgs. n. 6/2003. Vittoria di spese.

Con memoria di costituzione in giudizio depositata il 28 febbraio 2014 si è costituita la Equitalia Sud S.p.A. eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso perché proposto avverso avviso di intimazione di pagamento preceduto da regolare notifica della cartella di pagamento; nel merito ritiene legittimo e fondato l'operato dell'Agente della riscossione. Conclude chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; nel merito dichiarare la legittimità della procedura intrapresa dal Concessionario e rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. Vittoria di spese. In data 9 aprile 2014 la convenuta ha depositato documentazione probatoria.

In data 13 giugno 2014 il ricorrente ha depositato memoria di replica evidenziando che la cartella di pagamento prima e la decisione n. 356/01/09 dopo erano viziata di nullità assoluta ed insanabile perché riferite a soggetto giuridicamente inesistente anche sotto l'aspetto processuale.

Sostiene che a norma dell'art. 2969 c.c. la nullità della decisione emessa nei confronti di una società cessata è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. A sostegno della propria tesi e della legittimazione a proporre ricorso cita l'ordinanza n. 28187 del 14 novembre 2013 emessa dalla Corte di Cassazione sez. VI[^] civile.

La data della trattazione è stata tempestivamente notificata alle parti costituite nel domicilio eletto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 del D. Lgs. 546/92, come verificato preliminarmente dalla Commissione.

La trattazione è avvenuta in camera di consiglio ed il Collegio ha deciso come da dispositivo.

Diritto



La Commissione visti gli atti e sentito il relatore ritiene che il ricorso sia fondato.

In via preliminare, la Commissione decide sull'eccezione di inammissibilità del ricorso (art. 19 c. 3 d. lgs. 546/92) sollevata dalla convenuta Equitalia ritenendo la stessa infondata perché avverso l'avviso di intimazione di pagamento si può proporre ricorso ex art. 19 del d. lgs. 546/92, comma 3, quando il destinatario raggiunto dal provvedimento notificatogli ed intestato alla società sia comunque legittimato a formulare impugnazione in quanto trattasi di atto potenzialmente pregiudizievole alla propria sfera giuridica personale (Cass. sez. VI[^] civile ord. n. 28187 del 14 novembre 2013).

Il Collegio ritiene non sussistente il difetto di legittimazione passiva invocato dall'Agente della riscossione.

Nel merito della questione sottoposta a questo Organo giudicante, le eccezioni proposte sono fondate perché la società, messa in liquidazione il 15.12.2005, è stata definitivamente cancellata dal Registro delle Imprese il 9 gennaio 2007. Pertanto la cartella di pagamento emessa nei confronti di una società cancellata dal registro delle imprese circa due anni dopo la cancellazione è nulla come del pari è nulla la sentenza emessa dalla C.T.P. di Frosinone. Si tratta di nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, e, quindi, anche l'intimazione opposta deve essere dichiarata nulla perché diretta a società estinta e cancellata.

In virtù del principio costituzionale del diritto alla difesa, allorché un soggetto venga raggiunto da un provvedimento in astratto pregiudizievole, in proprio e nella qualità di legale rappresentante e/o liquidatore di una società ormai inesistente, come nel caso in esame, qualunque atto che costituisca opposizione nell'ambito dell'esercizio del diritto medesimo, non può essergli denegato con la conseguenza che il ricorso deve essere accolto sotto questo profilo.

Gli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese trova applicazione anche per le società di persone, determinando la loro estinzione "con effetto retroattivo e con conseguente nullità di eventuali atti di accertamento emessi nei confronti delle stesse" (Corte Costituzionale, n. 4062/2011).

Da quanto sopra ne consegue che il ricorso deve essere accolto e, stante la particolarità della controversia, le spese di giudizio vanno compensate tra le parti.

P. Q. M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Frosinone li, 30 giugno 2014

Il relatore  Il Presidente 

